



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. 46832-2014/SE

Modena, 9.10.2014

**AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI  
DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI**

**AI SIGG. SEGRETARI COMUNALI  
DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI**

**OGGETTO:** Consultazioni Regionali Emilia-Romagna del 23 novembre 2014. Adempimenti preparatori dei procedimenti elettorali

Si forniscono alcune indicazioni circa i principali adempimenti da porre in essere, ai fini dell'organizzazione dei procedimenti elettorali di cui all'oggetto, ai sensi della legislazione statale vigente in materia di elezioni regionali, fatte salve le ulteriori o diverse disposizioni che verranno eventualmente fornite dalla Regione Emilia-Romagna in base alla propria legislazione.

*Sommario*

- a) *Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione***
- b) *Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali***
- c) *Accertamento dell'esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi***
- d) *Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero***



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

- e) **Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione**
- f) **Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature**
- g) **Manifesti recanti le candidature e colore delle schede di votazione**
- h) **Adempimenti relativi alla tessera elettorale**
- i) **Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali**
- l) **Nomina degli scrutatori**
- m) **Nomina dei presidenti di seggio**
- n) **Organizzazione di speciali servizi di trasporto**

\* \* \*

**a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, indetti con decreto del competente organo regionale in data 24 settembre e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle proprie competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

**b) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali ( art. 3, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108)**

Per le elezioni regionali entro **giovedì 9 ottobre 2014** (quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione), a cura dei sindaci di tutti i comuni delle Regioni Emilia-Romagna dovranno essere contestualmente pubblicati nell'albo



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

pretorio *online* e affissi, uno accanto all'altro, in altri luoghi pubblici due manifesti a firma del sindaco o di altro organo di governo con potere di sottoscrizione, come di seguito indicati:

- a) il manifesto di convocazione dei comizi con il quale viene dato avviso agli elettori dell'avvenuta convocazione, da parte degli organi competenti, dei comizi elettorali;
- b) il manifesto con cui viene dato avviso alla popolazione dell'avvenuta assegnazione dei seggi elettorali spettanti alle circoscrizioni elettorali della Regione.

**e) Accertamento dell'esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi**

I sindaci dei comuni, o un assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, dovranno accertare, **tempestivamente**, l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali, al fine di garantire la piena funzionalità dei seggi.

Le cabine da allestire presso ogni seggio devono **essere quattro**, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

**d) Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40)**

**Entro mercoledì 29 ottobre 2014** (20° giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi), ciascuno dei comuni interessati deve spedire al domicilio degli elettori residenti all'estero la cartolina avviso recante fra l'altro l'indicazione della data della votazione.

**e) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46)**

Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano alle elezioni regionali **solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio della regione per cui è elettore.**

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 14 ottobre e lunedì 3 novembre 2014**. Tale ultimo termine del 3 novembre



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

2014, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere **carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune**. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile che le SS.LL. sensibilizzino i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma del d.P.R. n. 361/1957 e all'art. 41, comma 7, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

***f) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature***

Al fine di garantire l'immediato rilascio delle certificazioni elettorali - entro 24 ore dalla relativa richiesta - e l'espletamento degli altri servizi necessari ai relativi procedimenti elettorali, gli uffici dei comuni interessati alle consultazioni regionali dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2014**, negli orari previsti per la presentazione delle candidature (**e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 24 ottobre 2014 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 25 ottobre 2014**), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre 2014, anche nelle ore pomeridiane**.

I Comuni, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e previa intesa con la Regione, vorranno valutare l'opportunità di adottare misure atte a garantire in tutto l'arco delle giornate di **sabato 25 ottobre e domenica 26 ottobre 2014** la possibilità di corrispondere ad eventuali richieste di nuova documentazione da parte dei delegati delle liste dei candidati, da produrre entro lunedì 28 ottobre 2014 - giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato, dalla normativa statale per le elezioni regionali, per l'esame delle liste di candidati - in vista delle riunioni degli uffici elettorali circoscrizionali e dell'ufficio elettorale regionale, previste dagli artt. 10, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, finalizzate ad udire i delegati delle liste contestate e ad ammettere nuovi documenti.

Le amministrazioni comunali vorranno altresì adeguatamente pubblicizzare i giorni e gli orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti di cui sopra.



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

- g) Manifesti recanti le candidature e colore delle schede di votazione (art. 11, primo comma, numero 4, della legge 17 febbraio 1968, n.108 e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43)**

**Entro e non oltre sabato 15 novembre 2014 - ottavo giorno antecedente la data delle elezioni** - in tutti i comuni delle Regioni Emilia-Romagna dovranno essere pubblicati nell'albo pretorio *online* e affissi in altri luoghi pubblici i manifesti riproducenti i contrassegni e le liste dei candidati ammessi nella circoscrizione elettorale in cui è ricompreso il comune.

Per quanto riguarda il colore delle schede di voto, quello che viene tradizionalmente utilizzato per le elezioni regionali è il verde (tonalità pantone *green-u*).

- h) Adempimenti relativi alla tessera elettorale (d.P.R. 8 settembre 2000, n.299)**

Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla necessità che ciascun comune proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali personali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti, nonché all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione.

Si richiama, altresì l'attenzione sul disposto dell'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali rispetto alle forniture effettuate potranno essere inoltrate direttamente da parte di codeste comuni al consegnatario del materiale elettorale sig. Giovanni Zaccone (tel. 059/410404 mal [giovanni.zaccone@interno.it](mailto:giovanni.zaccone@interno.it)).

- i) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali (art.1, comma 400, lett. g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)**

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (vale a dire da venerdì 21 a sabato 22 novembre) dalle ore 9 alle ore 18;
- nel giorno della votazione (domenica 23 novembre 2014) per tutta la durata delle operazioni di votazione, dalle ore 7 alle ore 23.



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Nei periodi indicati, i sindaci vorranno adottare ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

Le SS.LL. vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e nell'ultima settimana prima del voto, sia per informare gli elettori circa il giorno di votazione e gli orari di apertura degli uffici elettorali di sezione e di quelli comunali, sia per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

**l) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95)**

La commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori **tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè tra mercoledì 29 ottobre e lunedì 3 novembre 2014** in pubblica seduta, preannunciata due giorni prima con apposito manifesto da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Il sindaco notificherà agli interessati l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il 15° giorno antecedente quello della votazione (**sabato 8 novembre 2014**).

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dagli interessati, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al sindaco che provvedere alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di ulteriori nominativi di scrutatori formata all'atto delle nomine.

La comunicazione delle nomine in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni (**giovedì 20 novembre 2014**).

I Sindaci, nel notificare agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione affinché, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza. Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

**m) Nomina dei presidenti di seggio**

Il Presidente della Corte d'appello competente ai sensi dell'art. 20, secondo comma, del D.P.R. n.570/1960, provvede alla nomina dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, avendo cura di scegliere, fra gli iscritti all'albo, le persone che garantiscano la massima



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

professionalità ed efficienza. La nomina sarà effettuata ove possibile fra i residenti del comune ove sono ubicati gli uffici elettorali di sezione (art. 1, comma 400, lett. i, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014).

***n) Organizzazione di speciali servizi di trasporto***

Nel giorno del voto i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle urne, ai sensi degli artt. 19, comma I-bis e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

**IL PREFETTO  
(di Bari)**